



CARLO CURTI GIALDINO\*

## LA RESIDENZA “GALLEGGIANTE” DELL’AMBASCIATORE DEGLI STATI UNITI IN ITALIA

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive. – 2. La nomina di T.J. Fertitta come ambasciatore degli Stati Uniti presso il Quirinale e la Repubblica di San Marino. – 3. Villa Taverna, residenza dell’ambasciatore degli Stati Uniti in Italia. – 4. L’indicazione dello *yacht* privato *Boardwalk* come residenza “temporanea” durante i lavori di restauro di Villa Taverna. – 5. Profili di diritto diplomatico.

### 1. Considerazioni introduttive

La prassi in materia di residenza diplomatica e di dimora privata del capo missione<sup>1</sup> si è arricchita all’arrivo in Italia, nella primavera del 2025, del 59<sup>mo</sup> ambasciatore degli Stati Uniti d’America presso l’Italia, Tilmann Joseph Fertitta e presenta, invero, aspetti inediti, che meritano di essere segnalati, anche per lasciarne opportuna memoria<sup>2</sup>.

Conviene precisare, anzitutto, che Fertitta è un ambasciatore “politico”<sup>3</sup>, estraneo quindi alla carriera diplomatica, com’è in genere prassi per gli Stati Uniti nelle sedi più prestigiose. Egli, infatti, è un uomo d’affari, nativo di Galveston, sull’omonima isola texana nel Golfo del Messico, di origini familiari siciliane, più esattamente cefaludesi (il bisnonno

---

\* Professore di Diritto diplomatico-consolare internazionale ed europeo, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Vicepresidente dell’Istituto Diplomatico Internazionale.

<sup>1</sup> Per queste nozioni si consenta il rinvio a C. CURTI GIALDINO, *Diritto diplomatico-consolare internazionale ed europeo*<sup>7</sup>, Torino, 2024, spec. pp. 378-382.

<sup>2</sup> A proposito della prassi internazionale, nella premessa all’ultima edizione del manuale citato, rilevai che «la descrizione delle diverse fattispecie, spesso particolarmente puntuale, lungi dall’indulgere al *gossip*, è funzionale sia alla verifica della sua eventuale stabilizzazione in modo uniforme sia della sua tenuta con l’animo di obbedire ad una regola giuridica, elementi che, pur non potendo dar vita (ancora) ad una norma di diritto internazionale generale, nondimeno possono costituire un utile riferimento per i soggetti internazionali al fine di regolare situazioni non disciplinate da disposizioni di natura pattizia o consuetudinaria» (*op. cit.*, pp. XXIII-XXIV).

<sup>3</sup> *Ivi*, p. 142. Sugli ambasciatori politici USA v., in particolare, R. M. SCOVILLE, *Unqualified Ambassadors*, in *Duke Law Journal*, 2019, pp. 71-196; D. C. JETT, *American Ambassadors. A Guide for Aspiring Diplomats and Foreign Service Officers*, Cham, 2021; B. NIKLASSON, K. JEZIERSKAG, *The politicization of diplomacy: a comparative study of ambassador appointments*, in *International Affairs*, 2024, pp. 1653-1673; M. A. GOLDFIEN, *Just Patronage? Familiarity and the Diplomatic Value of Non-Career Ambassadors*, in *Journal of Conflict Resolution*, 2024, pp. 1417-1442.

emigrò nel 1887), proprietario, tra l'altro, del gigante della ristorazione *Landry's Restaurant Inc.* e della squadra di pallacanestro *Houston Rockets*, che compete nella *National Basketball Association*. È stato una personalità televisiva per la partecipazione, tra il marzo 2016 ed il febbraio 2018, al *reality Billion Dollar Buyer* della CNBC e per le numerose presenze su *Bloomberg* e su *Fox Business*, in qualità di esperto di finanza<sup>4</sup>.

## 2. La nomina di T.J. Fertitta come ambasciatore degli Stati Uniti presso il Quirinale e la Repubblica di San Marino

La nomina di Fertitta, quale ambasciatore degli Stati Uniti presso il Quirinale e la Repubblica di San Marino, annunciata dal presidente “eletto” Donald J. Trump il 21 dicembre 2024<sup>5</sup>, ha ottenuto, il 29 aprile 2025, l'*advice and consent* senatoriale, conformemente all'art. II, sez. 2, secondo comma, della Costituzione<sup>6</sup>, cioè la c.d. «*Appointments Clauses*»<sup>7</sup>, con 83 voti favorevoli, 14 contrari e 3 non votanti, a seguito dell'audizione del designato, il 1° aprile 2025, davanti al *Committee on Foreign Relations* del Senato<sup>8</sup>.

Fertitta, in linea con quanto previsto dal *Foreign Service Act* del 1980<sup>9</sup> e dalla legislazione federale statunitense riguardo agli impegni di carattere etico<sup>10</sup>, come aveva annunciato<sup>11</sup>, pur mantenendone la proprietà, ha abbandonato i ruoli direttivi (CEO) nelle proprie numerose società, salvo la presidenza della menzionata squadra di pallacanestro, rispetto alla quale si è tuttavia impegnato ad evitare qualsiasi conflitto d'interesse. L'ambasciatore continua invece a percepire i redditi passivi da investimenti, quali dividendi da azioni e redditi da immobili. La situazione patrimoniale che ne risulta appare conforme all'art. 42 della convenzione di

<sup>4</sup> Fertitta, classe 1957, ha studiato *Business Administration* alla *Texas Tech University* e *Hospitality Management* presso la *University of Houston*, senza tuttavia laurearsi. Mecenate, attraverso la propria Fondazione, ha ripetutamente finanziato l'Università di Houston, specificamente la Scuola di medicina a lui intitolata, tanto che, su nomina del governatore del Texas e conferma del Senato, dal 2009 al 2025 è stato presidente del *Board of Regents* (il nostro Consiglio di amministrazione) del Sistema universitario di Houston, comprendente diversi atenei. Per il profilo di Fertitta v. il sito dell'ambasciata degli Stati Uniti a Roma: <https://it.usembassy.gov/embassy-consulates/rome/ambassador/>.

<sup>5</sup> Il secondo mandato del presidente Trump è iniziato il 20 gennaio 2025.

<sup>6</sup> Cfr. *Constitution Annotated, Analysis and Interpretation of the U.S. Constitution*, sub ArtII.S2.C2.3.4 Ambassadors, Ministers, and Consuls Appointments, in [https://constitution.congress.gov/browse/essay/artII-S2-C2-3-4/ALDE\\_00013095/](https://constitution.congress.gov/browse/essay/artII-S2-C2-3-4/ALDE_00013095/)

<sup>7</sup> Cfr. A. HAMILTON (PUBLIUS), *The Appointing Power of the Executive*, in *The Federalist* No. 76, April 1, 1788, pubblicato originariamente in *The Independent Journal, New York Packet, The Daily Advertiser*.

<sup>8</sup> UNITED STATES SENATE, Roll Call Vote 119<sup>th</sup> Congress (2025-2026) -1<sup>st</sup> Session, April 29, 2025, Nomination Number PN26-18, <https://www.congress.gov/nomination/119th-congress/26/18>.

<sup>9</sup> *Public Law 96-465* del 17 ottobre 1980 e ss. mm., codificato nel Titolo 22, rubricato *Foreign Service*, Sezione 3901 e seguenti dell'*United States Code* (U.S.C.).

<sup>10</sup> Per la detta legislazione v. il sito dell'U.S. *Office of Government Ethics* (OGE), <https://www.oge.gov/web/oge.nsf/home>.

<sup>11</sup> Nella lettera inviata il 16 marzo 2025 a Richard C. Visek, *Acting Legal Adviser* presso l'OGE. Il testo della lettera, che è alla base del c.d. accordo etico tra il Dipartimento di Stato ed il futuro ambasciatore, che si è impegnato a dimettersi da alcuni incarichi societari nonché a disinvestire talune sue partecipazioni, eventualmente creando un *blind trust*, entro 90 giorni dalla conferma senatoriale, secondo le indicazioni dell'OGE, in modo da evitare conflitti di interesse, è reperibile all'indirizzo <https://extapps2.oge.gov/201/Presiden.nsf/PAS+Index/858D5E7B7B47C20C85258C53002C89CF/%24F1LE/Fertitta%2C%20Tilman%20%20finalEA.pdf>

Vienna sulle relazioni diplomatiche (di seguito CVRD) del 18 aprile 1961, secondo cui l’agente diplomatico non deve esercitare un’attività professionale o commerciale per fini di lucro personale<sup>12</sup>.

### 3. Villa Taverna, residenza dell’ambasciatore degli Stati Uniti in Italia

Veniamo alla residenza dell’ambasciatore degli Stati Uniti in Italia. Dal 1933, con l’ambasciatore Samuel Miller Breckinridge Long<sup>13</sup>, diplomatico di carriera, nominato dal presidente Franklin Delano Roosevelt, è stabilita a Roma, presso Villa Taverna, in viale Rossini, nel quartiere Pinciano. Originariamente gli Stati Uniti presero la Villa in locazione dalla principessa Ida Taverna Borromeo Arese di Angera, che l’aveva ereditata dal padre, il patrizio milanese conte Ludovico Taverna di Landriano<sup>14</sup>, senatore del Regno, il quale, ritiratosi dalla vita parlamentare nel 1920, aveva acquistato la Villa dalla Compagnia di Gesù<sup>15</sup> e ne aveva affidato il restauro all’architetto Carlo Maria Busiri Vici. Quest’ultimo la trasformò dall’originario stile conventuale rustico, nell’ambito della preesistente vigna La Pariola<sup>16</sup>, in un edificio di stile rinascimentale, con una vera e propria ricostruzione ed ingrandimento, effettuata principalmente tra il 1920 ed il 1922, che ha definito l’aspetto attuale della Villa, integrando elementi di architettura storica con funzionalità moderne per l’epoca, seguendo lo stile del c.d. barocchetto romano, con grande cura per gli interni nonché per il giardino all’italiana<sup>17</sup>.

<sup>12</sup> Sulla disposizione v. J. SALMON, *Manuel de droit diplomatique*, Bruxelles, 1994, p. 128; E. DENZA, *Diplomatic Law. Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations*<sup>4</sup>, Oxford, 2016, pp. 386-388; C. CURTI GIALDINO, *op. cit.*, pp. 223-224.

<sup>13</sup> Nominato il 24 aprile 1933, lettere credenziali presentate il 31 maggio 1933 al re Vittorio Emanuele III.

<sup>14</sup> Cfr. V. SPRETI, *Enciclopedia storico-nobiliare italiana*, Milano, 1928-32, vol. VI, pp. 557-560; G. GALLAVRESI, *I Taverna: una famiglia lombarda attraverso le istituzioni del Ducato di Milano*, Milano, 1964.

<sup>15</sup> Le prime notizie della Villa risalgono al X secolo, quando compaiono una tenuta agricola e un vigneto di proprietà del monastero di San Silvestro in Capite. La Villa, alla metà del ‘500, era una semplice vigna con casino, dalle linee architettoniche rinascimentali, ma con fondamenta che risalgono all’antica Roma, utilizzata come dimora di campagna del cardinale Ugo Boncompagni, che, nel 1572, divenne Papa Gregorio XIII. Nel 1576, il Pontefice la cedette al Collegio Germanico Ungarico, come «casa ad uso di villeggiatura» per gli studenti affaticati dagli studi. Nel 1767, il Collegio Germanico Ungarico cedette la proprietà al Collegio Romano, la Casa Generalizia della Compagnia di Gesù. Quando i Gesuiti furono soppressi nel 1773, la Villa passò alla Camera Apostolica, che la cedette al Collegio di Sant’Apollinare, erede del Collegio Germanico Ungarico. Nel 1824 la vigna con la palazzina fu assegnata da Papa Leone XII (Annibale Sermattei della Genga) nuovamente ai Gesuiti, che la conservarono pure quando, nel gennaio 1873, la maggior parte dei beni ecclesiastici fu oggetto di esproprio. Su Villa Taverna v. E. ARMANI, *Le iscrizioni di Villa Taverna in Roma*, in *Atti della Accademia nazionale dei Lincei. Rendiconti delle adunanze generali a classi riunite*, vol. 31, 1976, n. 1-2, pp. 9-34; M. PASQUALI (a cura di), *I giardini della diplomazia. Ambasciate e accademie straniere a Roma*, Milano, 2003; I. D. ROLAND, *Villa Taverna*, Roma, 2012.

<sup>16</sup> La vigna La Pariola, che ha dato successivamente il toponimo al quartiere Parioli di Roma, urbanizzato dagli inizi del XX secolo, si ritiene possa essere un’evoluzione dialettale o semplificatoria di «Monte Peraiol» (o semplicemente «Peraiol»), denominazione che indicava una zona rurale, collinare e tufacea, nel Medioevo ricca di piante di pero e di altri alberi da frutto.

<sup>17</sup> Al tempo la legislazione vincolistica era stabilita dalla legge 27 giugno 1909, n. 778, rubricata Provvedimenti per la conservazione delle bellezze naturali e dei monumenti antichi, che è considerata la prima legge organica italiana specificamente dedicata alla tutela paesaggistica.

Come noto, all'inizio del secondo conflitto mondiale, le relazioni diplomatiche tra l'Italia e gli Stati Uniti<sup>18</sup> divennero tese. L'ambasciatore William Philips, accreditato presso il Quirinale dal 1936, fu richiamato a Washington il 6 ottobre 1941 e le relazioni, affievolite a livello di incaricato d'affari *ad interim*, furono rette da Georg Wadsworth II fino al 6 dicembre 1941, data della dichiarazione di guerra dell'Italia agli Stati Uniti<sup>19</sup>. La residenza fu chiusa l'11 dicembre 1941 e, per salvaguardare la proprietà della Villa, ne cessò l'uso diplomatico e fu destinata ad ospedale e convalescenziario per ufficiali italiani, gestito dal Sovrano Militare Ordine di Malta, di cui il conte Ludovico Taverna era investito di commende. Dopo il ristabilimento delle relazioni diplomatiche tra l'Italia e gli Stati Uniti, il 16 ottobre 1944, la Villa tornò a questi ultimi e l'ambasciatore Alexander Comstock Kirk, diplomatico di carriera nominato da Franklin Delano Roosevelt, la riaprì dopo la presentazione delle credenziali l'8 gennaio 1945 al re Vittorio Emanuele III<sup>20</sup>. Il 6 marzo 1948 il governo degli Stati Uniti acquistò la Villa dalla principessa Ida Taverna Borromeo, mantenendola come residenza degli ambasciatori presso la Repubblica italiana (e, dall'8 marzo 2007, con l'ambasciatore Ronald Paul Spogli, ambasciatore politico nominato da George Walker Bush, in accreditamento multiplo, presso la Repubblica di San Marino)<sup>21</sup>.

<sup>18</sup> Le relazioni diplomatiche fra gli Stati Uniti d'America ed il Regno d'Italia risalgono al 13 aprile 1861, quando furono accettate le lettere credenziali del cavaliere Giuseppe Bertinatti, come ministro residente della legazione del Regno d'Italia a Washington, rango elevato il 26 giugno 1864 ad inviato straordinario e ministro plenipotenziario del Regno d'Italia; il primo ambasciatore accreditato presso la Casa Bianca fu Francesco Saverio Fava nel 1894. Da parte degli Stati Uniti, dopo l'unificazione italiana, George Perkins Marsh, nominato dal presidente Abramo Lincoln il 20 marzo 1861 come inviato straordinario e ministro plenipotenziario alla guida della legazione degli Stati Uniti a Torino, presentò le lettere credenziali al re Vittorio Emanuele II il 23 giugno 1861; nel 1865 la legazione fu trasferita a Firenze e, dal 1871, fu stabilita a Roma. La legazione fu elevata ad ambasciata nel 1893, quando era guidata dal ministro plenipotenziario William Potter. Il primo ambasciatore fu Isaac Wayne MacVeagh. Al riguardo v. L. CHERSI, *Italia Stati Uniti. Relazioni diplomatiche 1861-1935*, Trieste, 1937; H. R. MARRARO, *Official Recognition of Kingdom of Italy by the United States*, in *The Historian*, 1963, pp. 466-482; ID., *Relazioni fra l'Italia e gli Stati Uniti*, Roma, 1964; L. DUCCI, S. LUCONI, M. PRETELLI, *Le relazioni tra Italia e Stati Uniti. Dal Risorgimento alle conseguenze dell'11 settembre*, Roma, 2012; M. DE PIZZO, *L'America per noi. Le relazioni tra Italia e Stati Uniti da sigonella a oggi*, Roma, 2022; A. ARENA, *The US-Italy Consular Relations at the 230-Year Mark: Uncovering the Connections Between Two Kindred Nations*, in *We the Italians*, n. 172, February 2024, pp. 66-70.

<sup>19</sup> Durante il secondo conflitto mondiale la cura degli interessi degli Stati Uniti e dell'Italia, nei rispettivi Paesi, fu affidata alla Svizzera, ai sensi dell'art. 8 della convenzione di Ginevra del 27 luglio 1929, relativa al trattamento dei prigionieri di guerra. Sul ruolo della potenza protettrice al tempo della seconda guerra mondiale v. E. BRUNNER, *Switzerland as a Protecting Power during the Second World War*, Zürich, 1945; W.M. FRANKLIN, *Protection of Foreign Interests*, Washington, D.C., 1946; A. JANNER, *La Puissance protectrice en droit international*, Basle, 1948.

<sup>20</sup> Come noto, il destinatario formale delle lettere credenziali è il Capo dello Stato, nella specie l'allora re Vittorio Emanuele III di Savoia, nonostante che, al tempo della loro presentazione da parte di Alexander Comstock Kirk, con il decreto legge luogotenenziale n. 151 del 25 giugno 1944, durante il governo Bonomi, il figlio del re d'Italia, Umberto II di Savoia, allora principe di Piemonte, avesse assunto la Luogotenenza generale del Regno d'Italia, esercitando quindi le prerogative del sovrano, senza peraltro possedere la dignità di re e le correlate competenze, compresa la ricezione delle credenziali, che ebbe solo il 9 maggio 1946, a seguito dell'abdicazione del padre.

<sup>21</sup> Il 19 settembre 2025, nel Palazzo Pubblico della Repubblica di San Marino, l'ambasciatore Fertitta ha presentato le lettere credenziali ai capitani reggenti, Denise Bronzetti e Italo Righi, alla presenza del segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari e delle più alte cariche istituzionali e di governo della Repubblica del Titano. Sulle relazioni fra San Marino e Stati Uniti v. A. BRILLI, M.A. BONELLI, *Le torri della libertà. Gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di San Marino*, Bologna, 2011.

#### 4. L’indicazione dello yacht privato Boardwalk come residenza “temporanea” durante i lavori di restauro di Villa Taverna

L’ambasciatore Fertitta, che ha presentato le credenziali al presidente Mattarella il 6 maggio 2025<sup>22</sup>, ha subito ritenuto che Villa Taverna avesse bisogno di importanti lavori di restauro e di risanamento conservativo, di cui, a quanto si è appreso, si sarebbe fatto carico personalmente<sup>23</sup>. Invero, risulta che i restauri precedenti fossero stati fatti effettuare nel 1970 dall’ambasciatore Graham Anderson Martin<sup>24</sup>, diplomatico di carriera nominato da Richard Milhous Nixon. Non avendo reputato opportuno alloggiare con la propria famiglia in una struttura alberghiera della capitale o in un immobile in possesso dell’ambasciata o temporaneamente locato – come è pure prassi in casi del genere – Fertitta ha fatto comunicare alla Farnesina (verosimilmente al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica), tramite una nota verbale, il cui testo non risulta essere stato divulgato<sup>25</sup>, che durante i lavori avrebbe utilizzato temporaneamente come propria residenza in Italia<sup>26</sup> il *Boardwalk*, panfilo di sua proprietà<sup>27</sup>. Lo *yacht*, infatti, dopo una traversata oceanica<sup>28</sup>, è stato ormeggiato, a circa settanta chilometri dalla Capitale, presso il *Roma Marina Yachting*, a Riva di Traiano, approdo turistico all’interno della darsena storica del porto di Civitavecchia, dove è posto sotto la protezione della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza<sup>29</sup>, in quanto compreso tra i siti

<sup>22</sup> V. <https://www.quirinale.it/elementi/131711>; per il governo era presente Maria Tripodi, sottosegretario di Stato agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale.

<sup>23</sup> S. VLADOVICH, *Rumore e traffico: l’ambasciatore Usa preferisce lo yacht al palazzo romano. Fertitta soggiorna nella superbarca e va al lavoro ogni giorno in elicottero*, in *Il Giornale*, 30 giugno 2025; N. ENOCH, *US Ambassador to Italy Tilman Fertitta, 67, chooses to live on his \$150 million superyacht instead of historic Roman residence because he was ‘displeased’ with the 7-acre mansion*, in *The Daily Mail*, 22 luglio 2025.

<sup>24</sup> Al tempo, i lavori di restauro, con ogni probabilità, hanno dovuto rispettare le prescrizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla Protezione delle bellezze naturali.

<sup>25</sup> Pur in assenza di qualsiasi conoscenza, diretta o indiretta, da parte di chi scrive, circa il contenuto della detta comunicazione ed anche quanto alla sua tempistica, sembra lecito ritenere che l’ambasciata degli Stati Uniti possa essersi limitata a rendere partecipe la Farnesina della condotta che, nella specie, avrebbe posto in essere. In tal senso intesa, la detta nota, dal punto di vista giuridico, può essere riguardata come una mera notificazione, vale a dire, come un atto internazionale unilaterale, avente effetto puramente declaratorio, contenente, appunto, una dichiarazione di volontà mediante la quale gli Stati Uniti, per motivi di cortesia internazionale, tramite le c.d. vie diplomatiche, hanno portato l’Italia a conoscenza del fatto.

<sup>26</sup> Cfr. S. CHAKRAWARTY, *Tilman Fertitta used his Boardwalk superyacht temporarily, then took up residence at Rome’s Villa Taverna*, in *Luxury launches*, August 2, 2025.

<sup>27</sup> Lo *yacht*, con l’identificativo IMO 9855317, del valore di 150 milioni di dollari, acquistato nel 2021, è stato costruito nei Paesi Bassi da Feadship, è lungo 76,5 metri, ha una autonomia di 5000 miglia nautiche, può ospitare, oltre all’armatore, 14 passeggeri in 7 cabine e 22 membri dell’equipaggio in 11 cabine, ed è pure dotato di due *tender* da 8,5 metri e di un elicottero Airbus H130, registrato presso la *Federal Aviation Administration* (FAA) degli Stati Uniti con l’identificativo N252TF.

<sup>28</sup> Precedentemente risulta che lo *yacht* fosse ormeggiato presso *The Wharf Marina*, a Washington D.C., sul fiume Potomac, il cui estuario è navigabile cosicché, attraverso la baia di Chesapeake, è possibile raggiungere l’Oceano Atlantico.

<sup>29</sup> Il Corpo della Guardia di Finanza, in base all’art. 2, par. 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, ha la responsabilità operativa esclusiva della sicurezza del mare e di quella portuale (il cosiddetto «comparto di specialità»), fatte salve le competenze assegnate al Corpo delle Capitanerie di Porto–Guardia Costiera. La vigilanza cui l’Italia è tenuta in base alla CVRD è svolta in collaborazione con il *Diplomatic Security Service* del Dipartimento di Stato statunitense.



sensibili che in Italia, soprattutto in questi tempi, sono sottoposti a vigilanza rafforzata per proteggerli da eventuali attacchi di matrice terroristica o straniera<sup>30</sup>.

I lavori di restauro di Villa Taverna<sup>31</sup> sono terminati ai primi del mese di luglio in quanto il 2 luglio, con due giorni di anticipo sulla festa nazionale statunitense, l'ambasciatore vi ha ricevuto gli ospiti istituzionali e non. Il trasferimento della famiglia Fertitta<sup>32</sup> nella Villa rinnovata è quindi avvenuto il 10 luglio 2025<sup>33</sup>.

##### 5. *Profili di diritto diplomatico*

Nel diritto diplomatico moderno, per quanto consta, è la prima volta, per un verso, che un mezzo nautico, segnatamente un grande *yacht*, viene adibito a residenza diplomatica, ancorché temporanea e, per altro verso, che l'ormeggio dell'imbarcazione sia in un luogo diverso dalla capitale dello Stato, dove di regola hanno sede le residenze dei capi missione<sup>34</sup>. Non è dato sapere, al riguardo, se la menzionata comunicazione dell'ambasciata degli Stati Uniti abbia ricevuto riscontro da parte della Farnesina e quale contenuto essa abbia eventualmente avuto<sup>35</sup>.

<sup>30</sup> R. FRIGNANI, *La vigilanza rafforzata su 29 mila siti nella Penisola: sono 800 quelli «americani». C'è anche lo yacht dell'ambasciatore Usa Fertitta*, in *Corriere della Sera*, 22 giugno 2025 ([https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/25\\_giugno\\_22/la-vigilanza-rafforzata-su-29-mila-siti-nella-penisola-sono-800-quelli-americani-c-e-anche-lo-yacht-dell-ambasciatore-usa-fertitta-58ee1159-704f-4af1-8a95-67f44cd90x1k.shtml](https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/25_giugno_22/la-vigilanza-rafforzata-su-29-mila-siti-nella-penisola-sono-800-quelli-americani-c-e-anche-lo-yacht-dell-ambasciatore-usa-fertitta-58ee1159-704f-4af1-8a95-67f44cd90x1k.shtml)).

<sup>31</sup> I lavori di restauro, all'evidenza, hanno dovuto rispettare, in ossequio all'art. 41, par. 1 CVRD, sia le disposizioni nazionali del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio (autorizzazioni *ex art.* 21 e 22 per i vincoli culturali ed *ex art.* 142 per quelli paesaggistici), sia gli strumenti urbanistici e paesaggistici, tanto a livello comunale, cioè il Piano Regolatore Generale (PRG) di Roma, che classifica l'area in cui ricade Villa Taverna (Quartiere Pinciano/Parioli) come parte della Città Storica e come un'area di Tessuto delle Ville e dei Parchi Storici, quanto a livello regionale, cioè il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) del Lazio. I detti piani subordinano l'autorizzazione all'acquisizione del parere vincolante della Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma. In sintesi, il restauro di Villa Taverna dovrebbe aver comportato un procedimento amministrativo complesso che ha visto il Comune di Roma rilasciare il permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) solo dopo aver ottenuto il duplice e vincolante nulla osta da parte della detta Soprintendenza: quello monumentale e quello paesaggistico.

<sup>32</sup> Famiglia composta dalla consorte Lauren Ware Fertitta, sposata in seconde nozze, e dalla figlia minore Elle.

<sup>33</sup> Villa Taverna, tra l'altro, ospita una notevole collezione d'arte, che l'ambasciatore ha voluto personalmente arricchire, d'intesa con il programma *Art in Embassies* del Dipartimento di Stato e con la collaborazione di Gary Tinterow, direttore del *Museum of Fine Arts* di Houston, del cui Consiglio Fertitta è stato membro. A Villa Taverna, selezionate dallo stesso ambasciatore, sono così presenti opere di noti artisti statunitensi come Roy Lichtenstein, Frederic Remington, John Singer Sargent e Hans Hofmann. Al riguardo v. S. FINETTI, *L'ambasciatore Fertitta presenta la nuova collezione d'arte di Villa Taverna*, in *Corriere della Sera*, 1 agosto 2025.

<sup>34</sup> Il principio della residenza degli agenti diplomatici nella capitale dello Stato accreditario è risalente. Invero, nella nota del 10 gennaio 1872, inviata dal ministro degli Esteri Visconti Venosta all'incaricato d'affari italiano presso le Repubbliche dell'America Centrale, Anfora, si legge che «[...] il capo di una missione diplomatica (N.d.R., fatto salvo il caso di accreditamento multiplo) deve effettivamente stabilirsi nella capitale del paese dove egli è chiamato ad esercitare le sue funzioni, notificare le assenze che fa quando sorte dal Regno, ed indicare chi in tal caso abbia l'incarico di ricevere le comunicazioni che il Governo può trovarsi nella necessità di dirigergli» (v. *La prassi italiana di diritto internazionale. Prima serie (1861-1887)*, Vol. 1, Dobbs Ferry, New York, 1970, p. 368, n. 384).

<sup>35</sup> Nell'ipotesi che la comunicazione dell'ambasciata degli Stati Uniti non abbia avuto riscontro, neppure ai fini di una mera presa d'atto, si deve ritenere che il silenzio serbato dalla Farnesina, cioè l'atteggiamento puramente

In proposito, è opportuno anzitutto rammentare che, conformemente all’art. 1, lett. i) CVRD, la residenza del capo missione rientra, anche e soprattutto ai fini del trattamento immunitario, nell’espressione «locali della missione», chiunque ne sia il proprietario<sup>36</sup>. Inoltre, il panfilo di cui trattasi, oltre a fungere da alloggio per l’ambasciatore e la sua famiglia, è stato ovviamente utilizzato dal medesimo anche per l’espletamento delle proprie funzioni e quindi può essere considerato come ufficio facente parte della missione. Ora, quando l’ufficio è sito in località diversa da quella in cui la missione stessa è stabilita, l’art. 12 CVRD esige il consenso espresso dello Stato accreditatario.

Inoltre, ai sensi dell’art. 20 CVRD, tenuto conto che il capo missione ha il diritto di esporre la bandiera e lo stemma dello Stato accreditante sulla propria residenza e sui propri mezzi di trasporto, sul *Boardwalk* potrà essere inalberata la bandiera degli Stati Uniti. Immatricolato alle Isole Cayman, territorio britannico d’Oltremare<sup>37</sup>, il panfilo che ha una stazza lorda di 1,848 tonnellate soddisfa, peraltro, le condizioni per essere immatricolato con bandiera statunitense ai sensi del *National Defense Authorization Act*, adottato dal presidente Donald Trump il 13 agosto 2018, atto che ha rimosso il limite di 300 tonnellate oltre il quale i battelli, dal 1920, erano considerati navi commerciali, il che, all’evidenza, ne impediva l’immatricolazione negli Stati Uniti come imbarcazioni da diporto. Detto ciò, a quanto risulta, il panfilo continua a battere bandiera delle Isole Cayman<sup>38</sup>.

Nel periodo durante il quale il *Boardwalk* è stato utilizzato, quantomeno di fatto, come residenza temporanea dell’ambasciatore<sup>39</sup>, il panfilo ha beneficiato di inviolabilità, ai sensi dell’art. 22 CVRD. Inoltre, anche dopo il rientro nella residenza di Villa Taverna, Fertitta ha continuato ad utilizzare lo *yacht* per alloggiarvi durante i suoi spostamenti marittimi, potendo quindi essere considerato, conformemente all’art. 30, par. 1 CVRD, a stregua di dimora

---

passivo di fronte alla situazione di fatto rappresentata, anche in circostanze nelle quali ci si sarebbe potuto attendere una reazione, se non altro per i medesimi motivi di cortesia internazionale, abbia prodotto acquiescenza, peraltro sprovvista di effetti giuridici e che, quindi, il silenzio sia stato irrilevante, in forza del noto brocardo *qui tacet neque dicit, neque negat, neque utique fatetur*, di origine medievista, in quanto risalente a glosse elaborate durante il pontificato di Innocenzo IV (Sinibaldo Fieschi). Sulla tematica gius-internazionalistica del silenzio v., di recente, N. LANZONI, *L’acquiescenza nel diritto internazionale*, Napoli, 2023.

<sup>36</sup> Sulla nozione di locali della missione, oltre a E. DENZA, *op. cit.*, p. 16-18, v. E. SCISO, *Il principio dell’inviolabilità dei locali diplomatici nel diritto internazionale contemporaneo*, in *La Comunità internazionale*, 2001, pp. 595-636; ID., *Missione diplomatica (sede della)*, in *Enciclopedia del Diritto*, Agg., vol. VI, Milano, 2002, pp. 719-740; J. D’ASPREMONT, *Premises of Diplomatic Missions*, in *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, Oxford, 2009; A. MOKROVA, *Inviolabilità delle sedi diplomatiche: Riconoscimento delle limitazioni nell’attuale regime di diritto internazionale*, Roma, 2022; G. R. B. GALINDO, *The Inviolabilities of the Diplomatic Mission*, in *Collected Courses of The Hague Academy of International Law - Recueil des Cours*, vol. 439, 2024, spec. pp. 165-198.

<sup>37</sup> Le imbarcazioni battenti bandiera delle Isole Cayman, di regola, non sono soggette ad imposte sul reddito, imposte sulle plusvalenze, tasse sulla proprietà e tassazione della società proprietaria. Su di esse, sia per uso privato che commerciale, grava soltanto la tassa per la iniziale registrazione nel Registro navale di Cayman e le correlate tasse annuali, spesso basate sulla stazza lorda.

<sup>38</sup> In effetti lo *yacht*, sebbene utilizzato dall’ambasciatore degli Stati Uniti, resta una imbarcazione privata e la registrazione marittima riguarda il proprietario e non è minimamente influenzata dalla sua attuale posizione di agente diplomatico e tanto meno dalla sua cittadinanza. Come noto, l’immatricolazione di grandi *yacht* in giurisdizioni come le Isole Cayman – spesso indicate come bandiere «ombra», «di comodo» o «di convenienza» («*Flag of conveniences*») – è una scelta diffusa nel settore nautico internazionale, effettuata per beneficiare di vantaggi fiscali, di normative meno restrittive in termini di costruzione, di sicurezza e di requisiti per l’equipaggio nonché di riservatezza legale e amministrativa circa l’identità del reale proprietario e della sua situazione finanziaria. Sull’argomento v. S. ZUNARELLI, *Le bandiere di convenienza e l’evolversi dei principi di libertà di navigazione e di commercio marittimo*, in *Il Diritto marittimo*, 1980, pp. 400-457; C. MONTEBELLO, *Bandiere di convenienza, sistemi di registrazione ‘alternativi’ e Port State Control*, in *Trasporti - diritto, economia, politica*, 2001, pp. 149-185.

<sup>39</sup> Il periodo è stato abbastanza breve, essendo compreso tra i primi di maggio e i primi di luglio 2025.

privata o mezzo di trasporto dell'ambasciatore, pure essi inviolabili. Conseguentemente, per un verso, non è permesso agli agenti italiani di penetrare sul detto *yacht*, se non con il consenso dell'ambasciatore e, per altro verso, l'Italia ha l'obbligo speciale di adottare tutte le misure idonee atte ad impedire che il panfilo sia invaso o danneggiato, che la pace su di esso sia turbata o la sua dignità offesa; inoltre, fungendo al contempo, come si è detto, da residenza e/oo da dimora e da mezzo di trasporto non può nemmeno essere oggetto di perquisizione, sequestro o misura di esecuzione.

Ancora, in virtù dell'art. 23, par. 1, CVRD, il panfilo, essendo equiparato ai locali della missione, è esente da tutte le imposte e tasse nazionali, regionali e comunali, purché non si tratti di imposte o tasse percepite quale remunerazione di particolari servizi resi, qual è l'ormeggio portuale<sup>40</sup>.

Si diceva che il *Boardwalk* è utilizzato dall'ambasciatore come mezzo di trasporto, oltre che per diporto, anche per missioni di lavoro<sup>41</sup>. Così, il 20 giugno 2025, il panfilo è approdato al largo tra Nettuno ed Anzio per consentire a Fertitta di recarsi in elicottero presso il *Sicily-Rome American Cemetery and Memorial*, in cui riposano militari statunitensi caduti durante la campagna d'Italia. Inoltre, durante le ferie agostane, il *Boardwalk* è stato avvistato in Campania, tra il Golfo di Napoli, la Costiera Amalfitana e Capri, nel Lazio, a Gaeta, in Sicilia<sup>42</sup>, a Siracusa, a Catania, a Taormina e alle isole Eolie nonché in Calabria, a Tropea, sempre scortato da un congruo numero di motovedette, a supporto delle quali è stato pure distaccato un elicottero<sup>43</sup>.

Quanto agli spostamenti dell'ambasciatore dal porto di Civitavecchia a Roma, non risulta che le autorità italiane abbiano autorizzato l'elicottero personale di Fertitta ad atterrare direttamente nel parco di Villa Taverna, come pure sembra fosse stato richiesto. L'elicottero, pertanto, atterra all'Aeroporto dell'Urbe sulla via Salaria, dal quale l'ambasciatore raggiunge in auto, scortato dalla Polizia di Stato – alla quale è affidata la sua protezione sull'intero territorio nazionale – il Palazzo Piombino Margherita<sup>44</sup>, dal 1931 locato dagli Stati Uniti come

<sup>40</sup> Plausibilmente il *Boardwalk*, nonostante sia di proprietà privata, appartenendo a qualche società veicolo riconducibile a Tilman J. Fertitta, essendo utilizzato dall'ambasciatore per uso privato, è esentato in Italia dagli obblighi doganali e fiscali. Nella relativa legislazione è compresa, in particolare, la deroga al limite di appartenenza di 18 mesi ai fini dell'ammissione temporanea nelle acque UE, in esenzione IVA all'importazione, in conformità del Codice Doganale dell'Unione (CDU), di cui al regolamento (UE) n. 952/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013 e ss. mm.

<sup>41</sup> La particolarità, ovviamente, sta nella proprietà privata dello *yacht* in questione e per l'uso che ne è stato e ne è fatto. Non è da escludersi, invero, che, per esigenze logistiche ed operative, le missioni diplomatiche e le autorità consolari, in contesti particolari, come, ad esempio, gli Stati insulari o arcipelagici (segnatamente le Isole del Pacifico, i Caraibi e gli arcipelaghi del Sud Est Asiatico), utilizzino mezzi nautici per il più efficace svolgimento delle loro funzioni. In questi casi, tuttavia, le imbarcazioni sono di proprietà dello Stato accreditante o di invio ovvero da esso noleggiate per usarle in via esclusiva. In diverse situazioni, quali i Paesi geograficamente estesi o quelli nei quali le compagnie aeree non siano del tutto affidabili o, comunque, per motivi di sicurezza, il mezzo usato, invece, è un aeromobile di Stato ovvero noleggiato da quest'ultimo.

<sup>42</sup> Il 18 agosto 2025 l'ambasciatore Fertitta ha visitato la *Naval Air Station* di Sigonella in Sicilia.

<sup>43</sup> Come Stato accreditario l'Italia è responsabile per la fornitura della scorta e della sicurezza pubblica (il cosiddetto "cordone di sicurezza"), in conformità della CVRD. Nel caso dell'ambasciatore Fertitta, alla tradizionale scorta a terra (dovuta per tutti i capi missione esteri e per le relative residenze) si aggiunge la sicurezza nell'area portuale dove lo *yacht* è ormeggiato e la sorveglianza marittima durante la navigazione, con i correlati costi a carico dell'Eraio.

<sup>44</sup> Il Palazzo Piombino Margherita, edificato tra il 1896 ed il 1890 per Rodolfo Boncompagni Ludovisi, principe di Piombino (da cui la prima denominazione), su progetto dell'architetto Gaetano Koch – che prese a modello il cinquecentesco Palazzo Farnese, nell'omonima piazza romana nel rione Regola sede dell'ambasciata di Francia presso il Quirinale – fu poi acquistato dai Savoia per farne la residenza della regina Margherita (dalla



sede dell’ambasciata, che poi acquistarono l’immobile nell’agosto 1946. Vi ostano, infatti, da un lato, la regolamentazione che, in disparte del sorvolo di mezzi delle Forze armate, di polizia, dei vigili del fuoco e dei servizi medici di emergenza (eliambulanze), riserva soltanto al presidente della Repubblica e al pontefice il transito, gestito dal 31° Stormo dell’Aeronautica Militare italiana<sup>45</sup>, che si occupa dei trasporti di Stato, nello spazio aereo sulla capitale, di regola vietato per motivi di sicurezza<sup>46</sup>. Dall’altro, per creare un eliporto all’interno della Villa si sarebbero dovuti tagliare diversi lecci e olmi secolari presenti nel parco, modificando una situazione su cui insistono i vincoli sull’immobile e sui giardini, posti, l’11 luglio 1953, dal ministero della Pubblica Istruzione, allora competente, in quanto beni di rilevante interesse culturale, vincoli che rientrano nel novero delle leggi e dei regolamenti dello Stato accreditatario, che l’agente diplomatico è tenuto a rispettare conformemente all’art. 41, par. 1 CVRD<sup>47</sup>.

---

quale ha preso la denominazione corrente), che vi si trasferì, nel 1900, dopo l’assassinio del consorte, re Umberto I di Savoia, e vi abitò fino alla morte, il 4 gennaio 1926. Vale la pena ricordare che il palazzo di cui si tratta prese la denominazione Piombino in quanto la famiglia Boncompagni-Ludovisi non aveva più Palazzo Piombino, eretto a partire dal 1591 e precedentemente appartenuto alle famiglie Giustini e Spada. Infatti, il palazzo, che si trovava sul lato orientale di Piazza Colonna e lungo via del Corso, direttamente di fronte all’omonima colonna di Marco Aurelio e a Palazzo Chigi, venne demolito nel 1889, per edificare la Galleria Colonna, inaugurata nel 1922 (poi, dal 2003, ridenominata Galleria Alberto Sordi). Sull’attuale Palazzo Margherita v. C. MARCHI, *Palazzo Margherita: the Embassy of the United States of America in Rome*, Roma, 1980; A. SCHIAVO, *Villa Ludovisi e Palazzo Margherita*, Roma, 1981.

<sup>45</sup> Di stanza all’aeroporto di Roma-Ciampino.

<sup>46</sup> Al riguardo, l’art. 748 del Codice della Navigazione stabilisce che, salva diversa disposizione, non si applicano le norme del presente codice agli aeromobili militari, di dogana, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché agli aeromobili equiparati a quelli di Stato. In relazione, poi, all’utilizzo dell’elicottero privato in questione, in conformità alle Regole generali di volo stabilite dall’Organizzazione dell’Aviazione Civile Internazionale (ICAO) le Regole dell’aria devono essere applicate da tutti gli aeromobili degli Stati contraenti, eccetto quando esse entrano in conflitto con le regole dello Stato che ha giurisdizione sullo spazio aereo interessato. Pertanto gli aeromobili non dovranno volare in aeree proibite o regolamentate, espressamente indicate nella documentazione ufficiale aeronautica, eccetto quando il volo è svolto in accordo con le prescrizioni o con il permesso della competente autorità statale nazionale, che in Italia è l’ENAV (Ente Nazionale di Assistenza al Volo), preposto al controllo del traffico aereo e a tutti i correlati servizi.

<sup>47</sup> In questo contesto sarebbe da verificare, alla luce della disciplina allora vigente (la citata legge n. 1497/1939), l’eventuale ottenimento dal Comune di Roma, anche in relazione ai menzionati vincoli monumentali e paesaggistici, del permesso di costruire relativamente alla piscina interrata, in un angolo del parco, ad una quota inferiore a quella della Villa, nascosta alla vista da una fitta cortina di siepi e di alberi, che fu fatta realizzare dall’ambasciatore George Frederick Reinhardt, in previsione della visita di Stato in Italia del presidente John Fitzgerald Kennedy, che ebbe luogo il 1° e il 2 luglio 1963. Più recentemente a Villa Taverna, al tempo dell’ambasciatore Ronald Spogli, è stata realizzata, tra il 2008 ed il 2009, una cantina per i vini, intesa come strumento di diplomazia e ospitalità, in quanto sono presenti esclusivamente vini italiani e californiani. Progettata dall’architetto Agnese Mazzei, è una struttura sotterranea su tre livelli di 170 metri quadri, sotto il giardino della residenza, con una capacità di stoccaggio di quasi 7.500 bottiglie, per la quale è stato necessario sia uno scavo del terreno sottostante per ottenere l’altezza e l’ambiente ideale sia talune opere quali l’impermeabilizzazione, l’isolamento termico e l’installazione di sistemi di climatizzazione e ventilazione avanzati, indispensabili per la corretta conservazione del vino.